

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 764

Convenzione ai sensi dell'art.4 c.2 D.Lgs. n. 1/2018 tra il Gruppo ENEL e la Regione Puglia inerente procedure per la gestione delle emergenze che possano risultare pregiudizievoli per la continuità del servizio elettrico sul territorio regionale.

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Previsione e Prevenzione dei rischi e gestione post emergenza e dal Responsabile del Centro Operativo Regionale (C.O.R.), così come confermata dal Dirigente della Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- che il D. Lgs. N.1 del 02.01.2018 - Codice della Protezione Civile (in vigore dal 06.02.2018), ha abrogato la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) ereditandone i principi fondamentali e ridefinendo il Servizio Nazionale della Protezione Civile quale Servizio di pubblica utilità, Sistema che esercita la funzione costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
- che il nuovo D. Lgs. N.1/2018 all'Art. 2, c.1, individua quali attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento e, contestualmente, all'Art.3, c.1, individua quale Autorità nazionale di Protezione Civile il Presidente del Consiglio dei Ministri e quali di autorità territoriali di Protezione Civile i Presidenti delle Regioni ed i Sindaci.
- che Le Regioni, nel citato Codice della Protezione Civile sono individuate All'Art.4, c.2, quali componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile che operano con riferimento alla titolarità della potestà legislativa concorrente in materia di Protezione Civile e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'Art.2 del D.Lgs. N.1/2018;
- che come novellato all'Art 4, c.2 del nuovo Codice della Protezione Civile, le componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'Art-13 c.2 dello stesso Codice;
- che il D. Lgs. N.1/2018 all'Art.13, c.2, individua i soggetti che concorrono alle attività di Protezione Civile tra cui Aziende, Società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di Protezione Civile tra cui rientrano pienamente l'attività e le funzioni svolte dal Gruppo ENEL;
- che l'Art.11 del D. Lgs. N.1/2018 conferisce alle Regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e amministrative, la disciplina e l'organizzazione dei sistemi di Protezione Civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di Protezione Civile di cui all'Art.2 del Codice ed in particolare le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, alla gestione delle emergenze ed al coordinamento delle stesse, fermo restando le competenze del Prefetto di cui all'Art.9 con il quale, attraverso la propria Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, assicura un costante flusso informativo di raccolta e scambio delle informazioni nonché di raccordo con le attività poste in essere dalle altre strutture operative nazionali, dalle componenti del Servizio Nazionale e dai soggetti concorrenti;
- che il Gruppo Enel, in data 3 Giugno 2014, ha sottoscritto con il Dipartimento della Protezione Civile un Protocollo d'intesa per sviluppare i reciproci rapporti di collaborazione nell'ambito dei contesti emergenziali. Rinnovato il 3 Agosto 2016;
- che il Gruppo ENEL, ai sensi dell'Articolo 2, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 Novembre 2006, partecipa, previo invito, alle riunioni dei Comitato Operativo della Protezione Civile fornendo il proprio contributo nella direzione unitaria e nel coordinamento della attività di emergenza;

- che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2008, concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” disciplina l’organizzazione e il funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazioni Italia del Dipartimento e dispone, al punto 3.3, anche gli interventi che i Gestori Servizi Elettricità, pongono in essere nel rispetto delle proprie competenze e procedure in caso di evento di cui all’Articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 abrogato e sostituito dall’Articolo 7, comma 1, lettera c) del D. Lgs. N.1 del 02.01.2018;
- con D.G.R. del 23/09/2008 n.1762 la Regione Puglia ha istituito il Centro Operativo Regionale di Protezione Civile con annessa Sala Operativa, presidiata fisicamente h12 (lun-sab) 365 giorni l’anno ed h24 in caso di emergenze o avvisi di criticità nonché nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi Giugno-Settembre, da personale dipendente dell’Amministrazione, quale luogo di riferimento per il monitoraggio, la gestione e il coordinamento delle emergenze sul territorio regionale, oltre che a supporto del Sistema regionale di Protezione Civile;
- che, in particolare, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia, in forza dell’intesa conseguita con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri perfezionatasi per il tramite della nota n. DPC/PRE/0043463 del 31 agosto 2005, assicura sul territorio regionale, ad ogni effetto di legge e con decorrenza dal 01 Dicembre 2013, le funzioni e i compiti previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii. e dall’art. 3-bis della legge 100/2012 e assegnati ai Centri Funzionali Regionali, dichiarati attivi e operativi, in materia di previsione e vigilanza meteorologica e gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di Protezione Civile;
- con D.G.R. n.1571 del 03.10.2017 sono state recepite le indicazioni operative del 10.02.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del Sistema di Protezione Civile” in attuazione della Direttiva PCM del 27.02.2004 e della Direttiva PCM del 03.12.2008 recante “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” e sono state approvate le nuove “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico”, pubblicate sul B.U.R.P. n.119 del 16.10.2017, che sostituiscono quelle già approvate con D.G.R. n.2181 del 26.11.2013, in attuazione delle indicazioni operative nazionali del 10.02.2016;
- che ENEL S.p.A. è destinataria dei messaggi di allertamento diramati dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia secondo le “Procedure di Allertamento” di cui sopra;
- le attività di Protezione Civile nella Regione Puglia sono disciplinate dalla L.R.n.7 del 10 Marzo 2014 “Sistema regionale di Protezione Civile” ;
- detta L.R. n.7 all’art. 16 c.1 prevede che la Regione Puglia possa stipulare, nel limite delle risorse disponibili, intese, accordi o convenzioni con aziende pubbliche e private, anche per assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza;
- con D.G.R. n.1457 del 25.09.2017 è stato approvato l’atto di costituzione del C.O.R.EM, che ne rimodula la composizione e ne assegna e disciplina i compiti in riferimento a quanto contemplato nell’Art.9 della LR. n.7 del 10.03.2014 con il fine di assicurare il miglior coordinamento tecnico operativo delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi emergenziali di cui all’Art. 2. comma 1 lettere b) e c)
- che con nota Prot.12772 del 12.10.2017 veniva trasmesso ad ENEL copia della citata D.G.R. n.1457 del 25.09.2017 di istituzione del C.O.R.EM con la quale è richiesta in seno allo stesso la presenza di un rappresentante di ENEL S.p.A. in qualità di gestore di servizio pubblico essenziale;
- che la Regione Puglia intende garantirsi il supporto tecnico operativo del gestore di Servizi di Interesse Generale, nella fattispecie di Enel S.p.A., anche in tutte le eventuali situazioni emergenziali che lo richiedono e con riferimento sia ad attività di prevenzione che di intervento operativo;
- che al fine di concertare taluni aspetti di particolare importanza inerenti ai rapporti tra la Regione Puglia ed Enel, con riferimento alla definizione degli interventi e della struttura organizzativa necessaria per fronteggiare gli eventi emergenziali, è stato concordato tra le parti di sottoscrivere la presente convenzione.;

- che Enel S.p.A. - Protezione e Difesa Civile - Affari Istituzionali è delegata a rappresentare le Società del Gruppo Enel, in tutte le articolazioni presenti sul territorio della Regione Puglia.

Ritenuto utile procedere alla sottoscrizione di una convenzione ai sensi dell'Art. 4, c.2 della D. Lgs. 1/2018 tra Regione Puglia ed ENEL S.p.A. che consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle emergenze sul territorio regionale.

Per quanto sopra, si propone alla Giunta di approvare lo schema di convenzione tra Regione Puglia-Sezione Protezione Civile ed ENEL S.p.A. redatto e condiviso tra le due strutture a seguito di tavoli tecnici e corrispondenza elettronica.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente unitamente all'Assessore con delega alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propongono alla Giunta, ai sensi dell'art. 4 - c. 4 lettera a) della L.R. 7/1997, l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell'Assessore alla Protezione Civile;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Protezione Civile;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare l'allegato schema di convenzione tra ENEL S.p.A. rappresentato dal Responsabile Protezione e Difesa Civile - Affari Istituzionali e la Regione Puglia avente ad oggetto le procedure per la gestione delle emergenze sul territorio regionale
- Di approvare lo schema di convenzione tra ENEL S.p.A. e la Regione Puglia che, composto di n. 7 (sette) pagine, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di autorizzare il Dirigente di Sezione Ing. Giuseppe Tedeschi alla firma della convenzione;
- Di disporre, a cura del Segretariato della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della LR. 13/94;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2018, il giorno del mese di, la **Regione Puglia - Sezione Protezione Civile** (di seguito indicata come Regione Puglia) rappresentata dal Dirigente della Sezione Protezione Civile Ing. Giuseppe Tedeschi, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 713 del 02/05/ 2018,

e

Enel SpA (di seguito Enel) anche nell'interesse delle Società italiane del Gruppo Enel, rappresentata dal dr. Franco Gizzi, Responsabile Protezione e Difesa Civile - Affari Istituzionali, domiciliato per la carica di Procuratore di Enel SpA in Viale Regina Margherita 137 – 00198 Roma, in seguito congiuntamente indicate come le "parti"

PREMESSO

- che il D. Lgs. N.1 del 02.01.2018 - Codice della Protezione Civile (in vigore dal 06.02.2018), ha abrogato la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) ereditandone i principi fondamentali e ridefinendo il Servizio Nazionale della Protezione Civile quale Servizio di pubblica utilità, Sistema che esercita la funzione costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
- che il nuovo D. Lgs. N.1/2018 all'Art. 2, c.1, individua quali attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento e, contestualmente, all'Art.3, c.1, individua quale Autorità nazionale di Protezione Civile il Presidente del Consiglio dei Ministri e quali di autorità territoriali di Protezione Civile i Presidenti delle Regioni ed i Sindaci.
- che Le Regioni, nel citato Codice della Protezione Civile sono individuate All'Art.4, c.2, quali componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile che operano con riferimento alla titolarità della potestà legislativa concorrente in materia di Protezione Civile e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'Art.2 del D.Lgs. N.1/2018;
- che come novellato all'Art. 4, c.2 del nuovo Codice della Protezione Civile, le componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'Art.13 c.2 dello stesso Codice;
- che il D. Lgs. N.1/2018 all'Art.13, c.2, individua i soggetti che concorrono alle attività di Protezione Civile tra cui Aziende, Società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di Protezione Civile tra cui rientrano pienamente l'attività e le funzioni svolte dal Gruppo ENEL;
- che l'Art.11 del D. Lgs. N.1/2018 conferisce alle Regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e amministrative, la disciplina e l'organizzazione dei sistemi di Protezione Civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di Protezione Civile di cui all'Art.2 del Codice ed in particolare le

Il presente documento è composto da n°7 (sette) fasciste

Giuseppe Tedeschi





**REGIONE
PUGLIA**



modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, alla gestione delle emergenze ed al coordinamento delle stesse, fermo restando le competenze del Prefetto di cui all'Art.9 con il quale, attraverso la propria Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, assicura un costante flusso informativo di raccolta e scambio delle informazioni nonché di raccordo con le attività poste in essere dalle altre strutture operative nazionali, dalle componenti del Servizio Nazionale e dai soggetti concorrenti;

- che il Gruppo Enel, in data 3 Giugno 2014, ha sottoscritto con il Dipartimento della Protezione Civile un Protocollo d'Intesa per sviluppare i reciproci rapporti di collaborazione nell'ambito dei contesti emergenziali. Rinnovato il 3 Agosto 2016;
- che il Gruppo ENEL, ai sensi dell'Articolo 2, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 Novembre 2006, partecipa, previo invito, alle riunioni del Comitato Operativo della Protezione Civile fornendo il proprio contributo nella direzione unitaria e nel coordinamento della attività di emergenza;
- che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2008, concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" disciplina l'organizzazione e il funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazioni Italia del Dipartimento e dispone, al punto 3.3, anche gli interventi che i Gestori Servizi Elettricità, pongono in essere nel rispetto delle proprie competenze e procedure in caso di evento di cui all'Articolo 2, comma1, lettera c) della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 abrogato e sostituito dall'Articolo 7, comma1, lettera c) del D. Lgs. N.1 del 02.01.2018;
- con D.G.R. del 23/09/2008 n.1762 la Regione Puglia ha istituito il Centro Operativo Regionale di Protezione Civile con annessa Sala Operativa, presidiata fisicamente h12 (lun-sab) 365 giorni l'anno ed h24 in caso di emergenze o avvisi di criticità nonché nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi Giugno-Settembre, da personale dipendente dell'Amministrazione, quale luogo di riferimento per il monitoraggio, la gestione e il coordinamento delle emergenze sul territorio regionale, oltre che a supporto del Sistema regionale di Protezione Civile;
- che, in particolare, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia, in forza dell'intesa conseguita con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri perfezionata per il tramite della nota n. DPC/PRE/0043463 del 31 agosto 2005, assicura sul territorio regionale, ad ogni effetto di legge e con decorrenza dal 01 Dicembre 2013, le funzioni e i compiti previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii. e dall'art. 3-bis della legge 100/2012 e assegnati ai Centri Funzionali Regionali, dichiarati attivi e operativi, in materia di previsione e vigilanza meteorologica e gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di Protezione Civile;
- con D.G.R. n.1571 del 03.10.2017 sono state recepite le indicazioni operative del 10.02.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del Sistema di Protezione Civile" in attuazione della Direttiva PCM del 27.02.2004 e della Direttiva PCM del 03.12.2008 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" e sono state approvate le nuove "Procedure di





**REGIONE
PUGLIA**

enel

Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico”, pubblicate sul B.U.R.P. n.119 del 16.10.2017, che sostituiscono quelle già approvate con D.G.R. n.2181 del 26.11.2013, in attuazione delle indicazioni operative nazionali del 10.02.2016;

- che ENEL S.p.A. è destinataria dei messaggi di allertamento diramati dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia secondo le “Procedure di Allertamento” di cui sopra;
- le attività di Protezione Civile nella Regione Puglia sono disciplinate dalla L.R.n.7 del 10 Marzo 2014 “Sistema regionale di Protezione Civile” ;
- detta L.R. n.7 all’art. 16 c.1 prevede che la Regione Puglia possa stipulare, nel limite delle risorse disponibili, intese, accordi o convenzioni con aziende pubbliche e private, anche per assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza;
- con D.G.R. n.1457 del 25.09.2017 è stato approvato l’atto di costituzione del C.O.R.EM, che ne rimodula la composizione e ne assegna e disciplina i compiti in riferimento a quanto contemplato nell’Art.9 della L.R. n.7 del 10.03.2014 con il fine di assicurare il miglior coordinamento tecnico operativo delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi emergenziali di cui all’Art. 2, comma 1 lettere b) e c)
- che con nota Prot.12772 del 12.10.2017 veniva trasmesso ad ENEL copia della citata D.G.R. n.1457 del 25.09.2017 di istituzione del C.O.R.EM con la quale è richiesta in seno allo stesso la presenza di un rappresentante di ENEL S.p.A. in qualità di gestore di servizio pubblico essenziale;
- che la Regione Puglia intende garantirsi il supporto tecnico operativo del gestore di Servizi di Interesse Generale, nella fattispecie di Enel S.p.A., anche in tutte le eventuali situazioni emergenziali che lo richiedono e con riferimento sia ad attività di prevenzione che di intervento operativo;
- che al fine di concertare taluni aspetti di particolare importanza inerenti ai rapporti tra la Regione Puglia ed Enel, con riferimento alla definizione degli interventi e della struttura organizzativa necessaria per fronteggiare gli eventi emergenziali, è stato concordato tra le parti di sottoscrivere la presente convenzione.

DATO ATTO

che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo,

SI CONVIENE

Articolo 1 – Sviluppo della collaborazione

La Regione Puglia ed Enel con il presente Protocollo assicurano un ulteriore sviluppo ai reciproci rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell’ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici, che possano risultare pregiudizievoli per la





continuità del servizio elettrico sul territorio regionale o per i quali possa essere richiesto l'impiego di risorse aziendali, perseguendo finalità di tutela degli interessi fondamentali della collettività.

A tal fine sono state individuate le aree di comune interesse di seguito elencate:

- A. **Ottimizzazione delle procedure e del flusso delle comunicazioni** tra le parti, sia in ordinario che in fase di allertamento o di emergenza.
- B. **Elaborazione di moduli di formazione congiunta e di esercitazioni** per incrementare la conoscenza dei rispettivi modelli organizzativi e di intervento.
- C. **Facilitazione del raccordo** tra ENEL e le articolazioni territoriali del Sistema Regionale della Protezione Civile (Prefetture-UTG, Province/Città Metropolitane, e Volontariato di Protezione Civile) con particolare riferimento alla pianificazione di Protezione Civile.
- D. **Scambio dati reciproco** finalizzato ad una più rapida risoluzione delle criticità
- E. **Supporto tecnico** anche in caso di eventi e situazioni emergenziali non strettamente legate ad eventi di tipo b) o c) di cui al Art.7 D. Lgs. N.1 del 02.01.2018 ed alla L.R. 7/2014, ove se ne ravvisi la necessità, attraverso la presenza di un qualificato Rappresentante di Enel presso la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile in cui sarà a disposizione di ENEL una postazione per la gestione delle emergenze dotata di sistemi cartografici e di telecomunicazione di emergenza

Articolo 2 - Procedure e flusso delle comunicazioni

Nell'ambito del Gruppo di Lavoro di cui al successivo Art. 3, saranno elaborate procedure condivise di attivazione reciproca con soglie di allertamento e predisposizione di format per le comunicazioni tra Sale Operative, sia in attività ordinarie che nelle varie configurazioni di risposta in fase di allertamento o d emergenza, dell'azienda e della Regione Puglia.

Si procederà ad una analisi dei sistemi informativi previa verifica, per ragioni di sicurezza informatica, dei possibili livelli di interazione tra gli stessi, attraverso una valutazione preventiva delle modalità di accesso agli applicativi tra le parti, in modalità sicura e "trusted".

Articolo 3 - Gruppo di Lavoro

La Regione Puglia ed ENEL concordano di istituire un Gruppo di Lavoro, con il compito di:

- stabilire e condividere procedure e modalità di attivazione, soglie di allertamento e la predisposizione di format per lo scambio di informazioni tra le rispettive Sale Operative;
- verificare i dati in possesso delle parti (struttura della rete di distribuzione, studi effettuati, pianificazioni esistenti, dati su aree a rischio idrogeologico etc.);





- definire lo scambio informativo di dati per l'analisi dei rischi di origine naturale o antropica;
- individuare soluzioni logistiche idonee per lo stoccaggio di risorse, Gruppi Elettrogeni, attrezzature e mezzi necessari a mantenere e/o ripristinare la fornitura dell'energia elettrica in caso di eventi emergenziali;
- sviluppare i modelli di intervento per i diversi rischi individuati con la redazione di procedure operative finalizzate a migliorare ed ottimizzare le rispettive capacità operative in situazioni di emergenza;
- supportare e definire i piani e le attività formative ed esercitative con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi legati ad interventi di Protezione Civile in presenza di impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica;
- apportare eventuali modifiche alle procedure condivise, analizzare le attività svolte in emergenza e pianificare quanto altro congiuntamente ritenuto utile per gli scopi della presente convenzione.

Il Gruppo di lavoro potrà fruire dell'apporto specialistico delle rispettive strutture. Ogni incontro del Gruppo di Lavoro sarà verbalizzato.

Le parti successivamente alla stipula del presente atto comunicano i nominativi dei rappresentanti, in numero di tre per ciascuna parte, che costituiranno il Gruppo di Lavoro che dovrà incontrarsi almeno due volte all'anno per verificare ed eventualmente aggiornare i contenuti, gli obiettivi, la pianificazione di attività e le procedure oggetto della presente Convenzione.

Il Gruppo di Lavoro al verificarsi di un evento che ha richiesto l'attivazione del Sistema Regionale di Protezione Civile e delle strutture operative di ENEL dovrà, come attività di de-briefing, analizzare la corretta applicazione delle procedure e modalità di intervento nonchè focalizzare situazioni di criticità riscontrate da entrambe le parti nella gestione dell'emergenza e conseguentemente suggerire eventuali correttivi.

Articolo 4 - Formazione congiunta ed esercitazioni

Sviluppo congiunto di specifici percorsi formativi e di aggiornamento destinati al personale di Enel, della Regione Puglia e del Volontariato di Protezione Civile che operano nella gestione delle emergenze, al fine di migliorare la reciproca conoscenza degli ambiti di responsabilità, di azione e di sicurezza e di accrescere la capacità di risposta sinergica.

Reciproco scambio di informazioni sulle iniziative di formazione svolte autonomamente sulle tematiche di interesse comune. I programmi formativi potranno coinvolgere anche il personale delle diverse componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, SNPC, nell'ottica di integrare le competenze tecniche già presenti, rendendo omogeneo l'approccio alle problematiche di Protezione Civile, concorrendo alla diffusione ed applicazione di un metodo comune di intervento.

Programmazione annuale di una esercitazione con simulazione di un evento rilevante per il servizio elettrico, con il coinvolgimento delle strutture centrali ed alcune strutture territoriali. Gli esiti di tale esercitazione verranno analizzati congiuntamente per definire strategie di miglioramento.





Articolo 5 - Raccordo tra ENEL e Sistema Regionale di Protezione Civile

Reciproco supporto nelle attività di pianificazione d'emergenza di Protezione Civile connesse sia alla pianificazione regionale che al raccordo con la gestione del servizio elettrico in emergenza.

Facilitazione del raccordo tra le componenti del Sistema Regionale di Protezione Civile e le articolazioni territoriali dell'Azienda.

Promozione della collaborazione tra i sistemi regionali di Protezione Civile e le strutture organizzative aziendali anche attraverso incontri territoriali, individuazione dei referenti locali e impulso alla definizione di accordi specifici per la risposta in emergenza, anche in funzione di rischi particolari legati al territorio.

Articolo 6 – Promozione dell'accordo a livello territoriale

Le parti si impegnano a diffondere sul territorio regionale i principi di collaborazione esplicitati all'interno della presente convenzione; forniscono altresì il proprio contributo per promuovere l'adozione, da parte delle componenti territoriali del Sistema Regionale della Protezione Civile (Prefetture-UTG, Province/Città Metropolitane, e Volontariato di Protezione Civile) forme di collaborazione condivise per quanto possibile omogenee fra loro.

Articolo 7 – Partecipazione al C.O.R.E.M.

Enel si impegna a garantire la presenza di un proprio qualificato rappresentante in seno al C.O.R.E.M. Comitato Operativo Regionale per l'EMergenza in caso di attivazione al verificarsi di emergenze di livello b) e livello c) secondo la definizione dell'Art.7 D. Lgs. N.1 del 02.01.2018, della L.R. n. 7/2014, nonchè per quanto stabilito nella D.G.R. n.1457 del 25.09.2017.

Articolo 8 - Spese e costi

L'attuazione del presente protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

Articolo 9 - Entrata in vigore e durata del protocollo d'intesa

La presente Convenzione ha durata di 4 anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. La Convenzione potrà essere rinnovata, agli stessi patti e condizioni, a richiesta delle parti, da formalizzarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza. Le parti, tramite i Referenti delegati ai sensi del successivo articolo 6, procederanno annualmente alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno successivo.

Articolo 10 - Trattamento dati personali





**REGIONE
PUGLIA**

enel

Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali dei quali vengono in possesso in virtù della presente Convenzione, conformemente a quanto prescritto ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ed esclusivamente per le finalità di cui alla Convenzione stessa. Ciascuna delle parti è in autonomia titolare per i trattamenti di rispettiva competenza.

Articolo 11 – Referenti delle parti – interpretazione ed esecuzione della convenzione

La Regione Puglia ed Enel designano ciascuno un proprio referente delegato ai fini del coordinamento delle rispettive attività nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione. Il referente della Regione Puglia è il Dirigente della Sezione Protezione Civile ed il referente di Enel è

Tutte le questioni aventi carattere generale relative all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione saranno gestite dai suddetti referenti.

Articolo 12 - Controversie

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'applicazione della presente Convenzione, l'esame della stessa è rimandato al giudizio di un Collegio arbitrale, costituito secondo la prassi, ai sensi del Codice di Procedura Civile.

Regione Puglia

Enel

